

## CONTENZIOSO

---

### ***La validità della notifica postale “diretta”***

di Luigi Ferrajoli



Master di specializzazione  
**REVISIONE ENTI LOCALI**  
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! [accedi al sito >](#)

Argomento di particolare interesse riguarda la **validità della notifica postale “diretta”**, in particolare di atti tributari, in caso di assenza temporanea del destinatario, eseguita dall'Ente Impositore.

L'[articolo 1 L. 890/1982](#) prevede che in caso di **notificazioni** di atti in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario possa avvalersi **del servizio postale** (possibilità che gli viene preclusa solo se l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente), e per la notifica di atti in materia civile e amministrativa da eseguirsi fuori dal comune **ove ha sede l'ufficio** per i quali l'Ufficiale giudiziario sia obbligato ad avvalersi del servizio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona.

Ebbene, in caso di notifica di un atto tributario a mezzo del **servizio postale**, nell'ipotesi di **irreperibilità relativa** del destinatario, è prevista la compilazione di **due avvisi di ricevimento**:

- il primo, di colore verde, conforme al modello di cui all'articolo 2 della summenzionata Legge e relativo alla **raccomandata che contiene l'atto**, viene presentato dall'ufficiale giudiziario all'ufficio postale, unitamente alla busta chiusa contenente l'atto da notificare e poi completato dall'addetto al recapito in base agli esiti della notifica;
- il secondo, relativo alla comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), viene redatto, a **cura dell'agente postale**, all'atto dell'invio **della raccomandata spedita** quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

Tale questione, però, **non è di facile interpretazione**, infatti, la **giurisprudenza** sull'argomento registra **decisioni contrastanti e divergenti**.

Premesso ciò, in ordine ad un primo orientamento giurisprudenziale “*al fine di*

*stabilire **l'esistenza e la tempestività** della notificazione di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale **per assenza del destinatario** e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notificazione, **occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova dell'esecuzione della notificazione, della data in cui è avvenuta a della persona cui il plico è stato consegnato**" (Corte di Cassazione, n. 2638/2019).*

In altre parole, secondo tale principio la notificazione a mezzo posta, nel caso **di assenza temporanea del destinatario**, si perfezionerebbe con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente **l'avviso della tentata notifica** e la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l'ufficio postale.

Sicché, ai fini della ritualità della notifica è **richiesta la sola prova della spedizione della detta raccomandata** (c.d. C.A.D.) e non anche della sua avvenuta ricezione.

Il secondo orientamento giurisprudenziale, ormai prevalente, prevede ai fini della **prova** del perfezionamento del procedimento notificatorio che la parte fornisca la prova dell'effettivo e regolare invio dell'avviso di ricevimento relativo alla **raccomandata** di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito; verifica che presuppone, pertanto, **l'esibizione in giudizio** da parte del soggetto notificante **dell'avviso di ricevimento** della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avvertimento consente di **verificare** che il destinatario abbia avuto **effettiva conoscenza del deposito** dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (Corte di Cassazione, n. 16601/2019).

Senonché recentemente le Sezioni Unite, interpellate sulla questione, con la [sentenza n. 10012/2021](#) hanno cercato finalmente di chiarire questa situazione, osservando che *"in tema di **notifica di un atto** impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890 del 1982, qualora l'atto notificando **non venga consegnato al destinatario** per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario, **la prova del perfezionamento** della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale **dell'avviso di ricevimento** della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso **l'ufficio postale (c.d. CAD)**, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima."*